



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 14/02/2024

COPIA

OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella **Casa Comunale** la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	TADDEO GIANLUCA	Si	
VICESINDACO/ASSESSORE	VALERIO GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	NERVINO ROSITA	Si	
ASSESSORE	PAPA FABIO	Si	
ASSESSORE	TRAVERSI FRANCESCO	Si	
ASSESSORE	ZANGRILLO ELEONORA	Si	
ASSESSORE	ANASTASIO PUGLIESE MARCELLO	Si	
ASSESSORE	BONELLI LUIGIA	Si	

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 0

Partecipa il **VICESEGRETARIO dott. Daniele Rossi**, incaricato della redazione del verbale di seduta.

Il **Presidente dott. Gianluca Taddeo**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	14/02/2024	f.to ROSSI DANIELE
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	14/02/2024	f.to ROSSI DANIELE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10 maggio 2022;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13 aprile 2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 6,00 per mille per l'abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2 - C/6 e C/7), per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- aliquota 10,50 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli";
- aliquota 10,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
- 8,60 per mille, per gli immobili interamente locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la Città di Formia. L'imposta calcolata con l'applicazione della citata aliquota deve essere ridotta di un importo pari al 25% della stessa;
- 10,50 per mille, per altri immobili locati a canone concordato, contratti ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 431/98 ma senza residenza e dimora abituale dei conduttori. L'imposta calcolata con l'applicazione della citata aliquota deve essere ridotta di un importo pari al 25% della stessa;
- aliquota 0,00 per mille per i Terreni agricoli e per gli immobili della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli";

Atteso, altresì, che con la medesima deliberazione è stato disposto di dare atto che ai sensi del comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, viene confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Rilevato che la normativa di riforma dell'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla legge di bilancio 2020, è stata oggetto di modifica ad opera del comma 837 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e nell'attuale formulazione dispone:

- al comma 756: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo";
- al comma 757 della legge n. 160 del 2019 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- al comma 767: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";

Visto il Decreto Ministeriale del 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di

cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Visto l'articolo 6-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 il quale al comma 1 dispone che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Visto il Comunicato del Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2023 il quale, tenuto conto di quanto sopra riportato, precisa che per l'anno di imposta 2024 i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, precisando, altresì, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

Ritenuto opportuno procedere ad approvare, in via sperimentale, il prospetto allegato A) al presente provvedimento elaborato utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare eventuali criticità con l'attuale struttura delle aliquote vigenti per il Comune di Formia;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2022 il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è quello definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 (art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019), come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

Considerate le esigenze finanziarie necessarie per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei servizi essenziali da parte dell'Ente;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024 e, contestualmente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali;

Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali;

Vista la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali;

Vista la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali;

Considerato che dalle stime operate dal Settore Economico Finanziario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote approvate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. n. 79 del 13 aprile 2023;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale:

1. di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

- aliquota 6,00 per mille per l'abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2-C/6 e C/7), per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- aliquota 10,50 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli";
- aliquota 10,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
- 8,60 per mille, per gli immobili interamente locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la Città di Formia. L'imposta calcolata con l'applicazione della citata aliquota deve essere ridotta di un importo pari al 25% della stessa;
- 10,50 per mille, per altri immobili locati a canone concordato, contratti ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 431/98 ma senza residenza e dimora abituale dei conduttori. L'imposta calcolata con l'applicazione della citata aliquota deve essere ridotta di un importo pari al 25% della stessa;
- aliquota 0,00 per mille per i Terreni agricoli e per gli immobili della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli";

2. di dare atto che ai sensi del comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, viene confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

3. di dare atto che ai sensi del comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

4. di approvare, in via sperimentale, il prospetto allegato A) al presente provvedimento elaborato utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare eventuali criticità con l'attuale struttura delle aliquote vigenti per il Comune di Formia di cui al precedente punto 2) dando atto che, in caso di discordanza, per l'esercizio 2024 hanno valore le aliquote riportate al punto 2) del presente dispositivo;

5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2024;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 -T.U.E.L.;

ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo del rispetto dei termini di approvazione del bilancio 2024-2026;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO
f.to dott. Gianluca Taddeo

II VICESEGRETARIO
f.to dott. Daniele Rossi

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La deliberazione n. 14 è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 14/02/2024 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formia, li 14/02/2024

II VICESEGRETARIO
f.to dott. Daniele Rossi

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che copia del presente Verbale è stato pubblicato il giorno 15/02/2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Ernestina TAGLIALATELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa diverrà esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia, li 15/02/2024

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Ernestina TAGLIALATELA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è trasmessa contestualmente alla pubblicazione all'Albo ai Capigruppo Consiliari.

Formia lì, 15/02/2024

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **15/02/2024**

Il Segretario Comunale
dott. Daniele Rossi